

**CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO**
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO N° 20 DEL 14/06/2024

Il giorno 14 giugno 2024 alle ore 09:30 si è riunito il Consiglio Accademico a seguito della convocazione Prot. n. 9371 del 10/06/2024.

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni del Direttore
- 2) Premio delle arti XVIII edizione – sezione PIANOFORTE – Approvazione bando
- 3) Regolamento attività di Collaborazione studenti – Parere
- 4) Regolamento disciplina del Whistleblowing – Parere
- 5) Ammissioni ai bienni accademici

Il Consiglio è così costituito:

	Presente	Assente	On line
Francesco Perri, <i>Direttore del Conservatorio</i>	X		
Roberta Camera		X	
Emanuele Cardi	X		
Paolino Lucio Colombo	X		
Maria Carmela Conti	X		
Francesco D'Andrea	X		
Rossella Frascino	X		
Pietro Morelli	X		
Lucia Morello	X		
Ivano Morrone	X		
Francesca Zavarrone	X		
Maria Cristina Chiarelli, <i>studente</i>	X		
Marco Greco, <i>studente</i>	X		

Riconosciuta la validità della riunione, il Direttore dichiara aperta la seduta. La seduta viene verbalizzata dal prof. Ivano Morrone.

- 1) Per quanto riguarda il primo punto all'OdG il Direttore specifica che non vi sono comunicazioni da fare.

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale


Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: cmc@pec.conservatoriocosenza.it



2) Il secondo punto all'OdG è inerente all'approvazione del bando per il Premio delle arti XVIII edizione – sezione PIANOFORTE –

Considerato che in seguito alla circolare del Direttore prot. 1554 del 16/01/2024 veniva formalizzata la candidatura del nostro Conservatorio come ente organizzatore del XVIII edizione del Premio Nazionale delle Arti, sottosezione Pianoforte; che la nota prot. 8939 del 08 maggio 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – individuava il Conservatorio di Cosenza quale sede designata per lo svolgimento del sopra menzionato Premio; ciò premesso, la Direzione e il Vicedirettore Cardi provvedevano ad incaricare il Coordinatore del Dipartimento di Tastiere e Percussioni, Prof. Maiorca, di aggiornare il format già utilizzato per il PNA dell'edizione 2023 e corrispondente al *template* richiesto dal Ministero, chiedendo altresì di coinvolgere il coordinatore SAD prof.ssa Zavarrone per i successivi adempimenti.

La collega Zavarrone, pur ritenendo giusto e opportuno che il Conservatorio sia sede del Premio, non può non rilevare la non linearità della procedura adottata con il suo mancato coinvolgimento nell'organizzazione dello stesso in qualità di Coordinatore della scuola di Pianoforte, così come sarebbe stato auspicabile e corretto attendersi. Si rammarica inoltre per le modalità di scelta del periodo di svolgimento dell'evento, 21-24 novembre 2024, deciso in una riunione informale della Scuola di Pianoforte di cui ha dato comunicazione per le vie brevi il collega Maiorca, così come attestato anche dalle colleghe della stessa Scuola che siedono in Consiglio.

Per questi motivi annuncia il proprio voto contrario alla sola procedura con cui si è pervenuti all'elaborazione del format citato, non intendendo in alcun modo con la sua presa di posizione determinare una *deminutio* del suo fattivo impegno nei confronti dell'Istituzione e del Premio stesso.

Il Vicedirettore Cardi rileva che risulta comunque lo svolgimento di una riunione dei docenti della Scuola di Pianoforte volta anche alla discussione del PNA *de quo*, dei cui esiti la Direzione è stata resa edotta a mezzo e-mail inviata da parte del coordinatore del Dipartimento di Tastiere e percussioni prof. Maiorca il 05.06.2024 ore 20:31 e acquisita al prot. 9654/2024 “ [...] con questa invio il bando del PNA di pianoforte, che è stato discusso all'interno della Scuola di Pianoforte, per la sua approvazione in CA e per la sua trasmissione entro i termini del 15 giugno al Ministero.”


Preso comunque atto delle dichiarazioni della Prof.ssa Zavarrone, le rivolge le sue personali scuse poiché non intendeva venire meno al doveroso rispetto per il suo specifico ruolo di Coordinatore, stante il mero invio al coordinatore di dipartimento del solo *format* di bando – per altro già definito dal competente Ministero – per la sola actualización all'edizione 2024.

Deliberazione n. 100

Vista la circolare MUR 418/2024 con la quale veniva richiesta, tra l'altro, la presentazione di candidature per l'organizzazione delle diverse sezioni del “Premio Nazionale delle Arti” edizione 2023/2024.

Vista la circolare direttoriale prot. 1554/2024 con la quale veniva avanzata ai docenti e alle rispettive scuole e dipartimenti la richiesta di eventuale proposta di candidatura di cui la già menzionata circolare MUR.

Vista la deliberazione n. 86 del Consiglio accademico n. 16 del 16.02.2024 con la quale veniva approvata all'unanimità la candidatura proposta da parte della Scuola di pianoforte.



Vista la nota MUR 8901/2024 con la quale vengono indicate le istituzioni incaricate dell'organizzazione delle sezioni di interpretazione musicale.

Fatto proprio il bando approvato nella riunione dei docenti di Pianoforte di cui la comunicazione del coordinatore di Dipartimento acquisita al prot. 9654/2024.

Il Consiglio accademico approva a maggioranza con il voto contrario del consigliere Prof.ssa Francesca Zavarrone il bando allegato al presente verbale (allegato 1).

Il Consiglio accademico stabilisce all'unanimità il periodo di svolgimento del Premio fissato dal 21 al 24 novembre 2024.

3) Il terzo punto all'OdG riguarda il Regolamento attività di Collaborazione studenti – Parere

Considerato l'obbligo di disciplinare le forme di collaborazione degli studenti alla vita istituzionale del nostro Conservatorio in ottemperanza all'art. 11 del D. Lgs. n. 68 del 29.03.2012.

Visto il vigente Regolamento per la Collaborazione degli studenti in ambito informativo, di assistenza e collaborazione alla didattica prot. 2238/2020.

Preso atto che detto Regolamento è da adeguare alle esigenze istituzionali emerse dal 2020 ad oggi.

Deliberazione n. 101

Visto l'art.14 comma 4 del DPR 132/20023.

Preso visione della nuova stesura del Regolamento attività di Collaborazione degli studenti, il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole all'adozione dello stesso (allegato 2).

4) Il quarto punto all'OdG è relativo al Regolamento disciplina del Whistleblowing – Parere

Preso atto della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Visto il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Considerate le Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 dall'ANAC.


Deliberazione n. 102

Visto l'art.14 comma 4 del DPR 132/20023.

Preso visione del Regolamento disciplina del Whistleblowing, il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole all'assunzione dello stesso (allegato 3).

Il detto Regolamento è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

5) Il quinto punto all'OdG è attinente alle Ammissioni ai bienni accademici



Il Direttore invita il consigliere Morrone, che aveva chiesto con comunicazione via posta elettronica del 24/05/2024 l'inserimento di questo punto all'OdG della prima riunione utile, a intervenire nel merito.

Il Prof. Morrone esprime la sua preoccupazione nel caso in cui l'Istituzione applicasse una interpretazione unilaterale del criterio di "coerenza" riportato nell'art. 24 punto n.2 del Regolamento, bloccando le domande di ammissione ai bienni prodotte da candidati con titolo di triennio non identico al SAD del secondo livello richiesto. In più sottolinea come le commissioni degli esami di ammissione ai bienni accademici già abbiano l'effettiva possibilità di verificare la consistenza e l'adeguatezza della preparazione dei candidati ammessi ai sopra citati esami ed eventualmente di attribuire loro debiti formativi, punti n. 2 e n. 3 dell'art. 25 del Regolamento.

Interviene il Vicedirettore Cardi che evidenzia l'utilità di costruire una filiera formativa il più possibile "coerente", dal livello propedeutico a quello finale, per assicurare una formazione di alto livello qualitativo agli studenti.

Vista l'ampiezza, l'articolazione delle argomentazioni in discussione e la necessità di ulteriori approfondimenti, i presenti decidono di aggiornarsi su questo punto dell'OdG ad un prossimo Consiglio.


Non essendovi ulteriori punti all'OdG, la seduta viene chiusa alle ore 11:30.

Il segretario verbalizzante

Prof. Ivano Morrone

Il Direttore

M° Francesco Perri



Allegato n. 1 al Consiglio accademico n. 20 del 14.06.2024

CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI – XVIII EDIZIONE

SEZIONE INTERPRETAZIONE MUSICALE:

SOTTOSEZIONE: PIANOFORTE

BANDO

Articolo 1

1. Nell'ambito della XVIII edizione del Premio Nazionale delle Arti promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – il Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio”, con nota prot. 8939 del 08 maggio 2024, è stato individuato quale sede designata per lo svolgimento e l'organizzazione del Premio Nazionale delle Arti, sezione *Interpretazione musicale*, sottosezione PIANOFORTE.
2. Il Concorso avrà luogo presso la Casa della Musica del Conservatorio **dal 21 al 24 novembre 2024**.
3. Tutte le informazioni relative alla manifestazione saranno pubblicate in un'apposita sezione nel sito del Conservatorio [Premio delle Arti XVIII edizione](#).

Articolo 2

1. Il concorso è riservato agli studenti regolarmente iscritti alle Istituzioni ed ai corsi accreditati del sistema AFAM, senza limiti di età e di nazionalità, per l'anno accademico 2023-2024 relativamente alla sottosezione per la quale si presentano. La regolare iscrizione è attestata dal Direttore dell'Istituzione di appartenenza.

Articolo 3

1. Le istituzioni di cui all'art. 2 devono far pervenire al Conservatorio di Cosenza “S. Giacomantonio” **entro e non oltre le ore 24:00 del 26 ottobre 2024** i nominativi degli studenti selezionati, avendo cura di limitare la partecipazione ad un massimo di uno studente per ciascuna istituzione.
2. Il modulo d'iscrizione allegato al presente regolamento, debitamente compilato, dovrà essere inviato a cura dell'Istituzione di provenienza a mezzo PEC al seguente indirizzo: produzioneartistica@pec.conservatoriocosenza.it
3. Eventuali domande prive di firma autografa del concorrente saranno escluse dalla partecipazione, come pure le domande inviate dall'Istituzione di appartenenza dopo la scadenza dei termini indicati. Eventuali domande incomplete dovranno essere regolarizzate entro 8 giorni dalla data di scadenza. Il Conservatorio di Cosenza “S. Giacomantonio” pubblicherà nella sezione [Premio delle Arti XVIII edizione](#) e provvederà a trasmettere via e-mail sia direttamente agli interessati sia all'Istituzione di appartenenza, il calendario delle prove nonché ogni altra informazione utile. A nessun titolo potrà essere invocata la mancata ricezione della e-mail quale giustificazione per la mancata conoscenza delle comunicazioni relative al concorso.

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale


Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: produzioneartistica@pec.conservatoriocosenza.it



4. Per la gestione dell'evento l'indirizzo di riferimento è quello del docente di riferimento, prof. Giuseppe Maiorca: pna23-24@conservatoriocosenza.it

Articolo 4

1. Il Concorso si articola in due prove: Eliminatoria e Finale, secondo il programma di seguito indicato. Tutte le prove del Concorso sono pubbliche.
2. Il calendario definitivo delle prove, l'orario ed il luogo dello svolgimento delle stesse saranno definiti in base al numero di iscritti e tempestivamente comunicati agli interessati.
3. Ogni candidato avrà cura di fornire cinque copie dei brani in programma per la prova Eliminatoria e per la Finale.
4. Prima della Prova Eliminatoria, la Giuria procederà – in forma pubblica – all'estrazione della lettera alfabetica che determinerà l'ordine di esecuzione dei concorrenti durante tutte le prove del Concorso.
5. Programma musicale delle prove:

Eliminatoria

Programma a scelta del candidato della durata massima di 20 minuti.

Prova Finale – massimo 3 candidati

Programma a scelta del candidato della durata massima di 60 minuti.

Nel corso di questa prova non è consentito ripetere brani eseguiti nella Prova Eliminatoria.

6. Durante lo svolgimento del concorso saranno messe a disposizione dei candidati aule per lo studio.

Articolo 5


1. La Giuria, nominata dal Ministero, sarà composta da cinque e minenti personalità del mondo musicale e culturale italiano e internazionale.
2. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, si riserva la facoltà di ascoltare integralmente o in parte il programma presentato e, comunque, si riserva il diritto di interrompere l'esecuzione in qualsiasi momento o al superamento del minutaggio massimo indicato.
3. Al termine della prova eliminatoria, la Giuria comunicherà i nominativi dei candidati ammessi alla prova Finale, senza ulteriori indicazioni di punteggio.
4. La Giuria proclamerà il vincitore al termine della Prova Finale del Concorso.
5. **Non è ammessa l'assegnazione di un premio ex-aequo.**
6. La prova Finale si svolgerà in forma di pubblico concerto

Articolo 6

1. Il vincitore del Premio Nazionale delle Arti potrà essere segnalato ad Associazioni concertistiche.
2. Un concerto sarà offerto dall'Orchestra Sinfonica Brutia. Ulteriori concerti saranno comunicati successivamente nella pagina dedicata al [Premio delle Arti XVIII edizione](#).

Articolo 7

1. Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti sono a carico delle Istituzioni di appartenenza.
2. In nessun caso il Conservatorio di Cosenza potrà essere ritenuto responsabile per eventuali



contestazioni relative al viaggio ed al soggiorno dei partecipanti in occasione del concorso.

3. Ad ogni concorrente sarà consentito la prova dello strumento secondo la seguente tempistica:
 - Prima della prova eliminatoria: 20 minuti
 - Prima della prova finale: 45 minuti

Articolo 8

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno raccolti e trattati dal Conservatorio di Musica di Cosenza "S. Giacomantonio" e dal MUR esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando relativo al Premio Nazionale delle Arti XVIII edizione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione dalla presente edizione. Tali dati potranno essere comunicati, con le appropriate misure di riservatezza, ai soli soggetti terzi che dovranno fornire specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della presente procedura selettiva.
2. L'iscrizione al Concorso determina l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento.
3. I risultati del concorso saranno trasmessi al Ministero dell'Università e della Ricerca per il seguito di competenza.

Articolo 9


1. Il Conservatorio di Musica di Cosenza "S. Giacomantonio" si riserva la facoltà di diffondere l'evento tramite televisione, radio, giornali, internet e altri mezzi divulgativi.
2. I concorrenti autorizzano, sin d'ora l'Istituto a registrare il concerto finale e ad utilizzare immagini e audio per quanto concerne la divulgazione dell'evento.
3. La partecipazione al presente Concorso comporta la cessione senza limiti di luogo, tempo e a titolo gratuito al MUR e al Conservatorio di Musica di Cosenza "S. Giacomantonio" di tutti i diritti spettanti all'artista/interprete/esecutore così come disciplinati dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e ss.mm.ii., al fine della realizzazione delle registrazioni e quale liberatoria da parte dei candidati. Il rilascio di dichiarazione scritta in tal senso, contestuale alla domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente, costituisce prerequisito per la partecipazione al concorso stesso.

Cosenza, 14 giugno 2024

Il Direttore
M° Francesco Perri



FRANCESCO PERRI
14.06.2024 18:03:37
GMT+01:00



Allegato n. 2 al Consiglio accademico n. 20 del 14.06.2024

CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

IL PRESIDENTE

Vista la Legge n. 508 del 21.10.1999 *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*;

Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 *Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.10.1999 n. 508* che all'art. 14 comma 4 prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto previa delibera degli Organi competenti e sentito il Consiglio Accademico;

Visto il D. Lgs. n. 68 del 29.03.2012 *Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*;

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Cosenza;

Visto il DPR n. 212 del 08.07.2005, in particolare l'art. 10, comma 4, lettera b);

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica di Cosenza che prevede l'attività di collaborazione studenti;

Visto il vigente regolamento per la Collaborazione studenti informativo, di assistenza e collaborazione alla didattica prot. 2238/2020;

Preso atto che il Consiglio accademico nella seduta n. 00 del 00.00.2024 con deliberazione n. 00 ha espresso parere favorevole;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 00 del 00.00. 2024 con deliberazione n. 00 ha approvato il presente regolamento

Ritenuto necessario procedere alla modifica del regolamento per la Collaborazione studenti informativo, di assistenza e collaborazione alla didattica vigente prot. 2238/2020 al fine di renderlo più aderente all'odierno contesto Istituzionale

DECRETA

La modifica del Regolamento per la Collaborazione studenti informativo, di assistenza e collaborazione alla didattica prot. 2238/2020.

Il Presidente

Ing. Carmelo Gallo

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale


Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it

Posta Ordinaria: cmccosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: cmcc@pec.conservatoriocosenza.it



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 premesse

1. Il D. Lgs. n. 68 del 29.03.2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” prevede all’art. 11 (Attività a tempo parziale degli studenti) che *le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.*


Art. 2 finalità

I servizi di collaborazione studenti concorrono alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività didattiche, artistiche, di produzione e ricerca del Conservatorio.

Il presente regolamento disciplina le tipologie e le modalità organizzative delle collaborazioni studenti, così come definite nei successivi articoli.

Art. 3 Definizione e tipologie di collaborazione studenti

1. Le attività di collaborazione studenti sono svolte da studenti maggiorenni, regolarmente iscritti nei corsi Preaccademici, Propedeutici o Accademici del Conservatorio di Cosenza, che – fermo restando il divieto di svolgere attività di docenza, esami nonché assunzione di responsabilità amministrative – mettendo a disposizione le proprie esperienze di studio, artistiche e di ricerca, forniscono supporto agli altri studenti.
2. Le attività di collaborazione studenti sono svolte dagli studenti su base annuale, nelle forme e secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa nazionale, dal presente Regolamento nonché dalle rispettive procedure pubbliche di selezione ed individuazione.
3. Le attività di collaborazione studenti degli studenti possono essere ricomprese nelle seguenti tipologie:
 - a) Servizi informativi generali per orientamento studenti (**collaborazione studenti informativo**)
 - b) Supporto ad attività di comunicazione e/o a manifestazioni culturali e artistiche (**collaborazione studenti a supporto delle attività di produzione**)
 - c) Supporto attività di relazioni internazionali (**collaborazione studenti a supporto dell'internazionalizzazione**)
 - d) Supporto alla biblioteca, agli uffici ed in genere alle attività istituzionali del Conservatorio (**collaborazione studenti di supporto alle strutture**)
 - e) Supporto alle attività didattiche quali laboratori, esercitazioni, lezioni, esami, seminari, convegni ed attività assimilabili (**collaborazione studenti alle attività didattiche**)



TITOLO II – TIPOLOGIE DI COLLABORAZIONE STUDENTI

Art. 4 Finalità e compiti dell'ambito informativo


1. Le attività svolte in questo ambito possono ricomprendere i seguenti settori:
 - raccolta e diffusione di informazioni relative ai corsi di studio e alla didattica;
 - assistenza relativa alle pratiche di tipo amministrativo ed indirizzo alle strutture amministrative preposte;
 - affiancamento nella comprensione dei diversi aspetti della vita del Conservatorio;
 - supporto nelle attività di accoglienza dei nuovi immatricolati;
 - supporto nelle attività di informazione sulla compilazione dei piani di studio e assistenza nella compilazione dei piani di studio;
 - assistenza per l'organizzazione del percorso di studio e del relativo piano di studi;
 - partecipazione agli eventi orientativi e informativi promossi dal Conservatorio per gli studenti già iscritti o in procinto di iscriversi;
 - assistenza dello studente disabile o con disturbi specifici di apprendimento, al fine di ridurre o eliminare gli ostacoli ad un adeguato inserimento dello stesso nell'ambiente del Conservatorio (accompagnamento a lezioni, recupero di appunti, intermediazione con i docenti, disbrigo pratiche amministrative e di segreteria e altro)
2. Le specificità di compiti e funzioni rientranti nella tipologia della collaborazione studenti di cui al presente articolo sono indicate nei bandi di selezione.
3. Il coordinamento dello studente è assegnato al direttore o ad un docente delegato.

Art. 5 Finalità e compiti dell'ambito produzione

1. Le attività svolte dallo studente a supporto delle attività di produzione possono ricomprendere i seguenti settori:
 - attività di riprese e di documentazione audio/video delle iniziative di produzione artistica e di ricerca realizzate dal Conservatorio;
 - attività di supporto all'ufficio stampa e all'ufficio produzione;
 - attività di accoglienza svolta nell'ambito delle iniziative di produzione anche aperte al pubblico;
 - attività di supporto alla logistica degli eventi;
 - attività di supporto ai gruppi musicali e alle diverse orchestre e cori del Conservatorio.
2. Le specificità di compiti e funzioni rientranti nella tipologia della collaborazione studenti di cui al presente articolo sono indicate nei bandi di selezione.
3. Il coordinamento dello studente è assegnato al direttore o ad un docente delegato.

Art. 6 Finalità e compiti dello studente nell'ambito dell'internazionalizzazione

1. Le attività svolte a supporto delle attività di internazionalizzazione possono ricomprendere i seguenti settori:
 - accoglienza degli studenti in *incoming*;
 - supporto alla ricerca di alloggi e di raccordo con la vita della città e dell'Istituto;
 - primo supporto di interpretariato;
 - attività di *mentoring* finalizzata ad una migliore inclusione dello studente in mobilità;




2. Le specificità di compiti e funzioni rientranti nella tipologia della collaborazione studenti di cui al presente articolo sono indicate nei bandi di selezione.
3. Il coordinamento dello studente è assegnato al coordinatore delle relazioni internazionali.

Art. 7 Finalità e compiti degli studenti a supporto degli uffici e delle strutture

1. Fermo restando il divieto di assumere responsabilità amministrative e l'accesso ad unità vincolate al segreto d'ufficio, le attività svolte dallo studente a supporto delle strutture e degli uffici possono ricomprendere i seguenti ambiti:
 - agibilità, funzionamento e custodia di materiale della biblioteca;
 - supporto alla Direzione per la sola attività di disseminazione dei risultati;
 - supporto all'Ufficio didattica per attività di orientamento;
 - supporto all'Ufficio produzione per attività connesse;
 - supporto all'Ufficio stampa per attività di comunicazione e/o *marketing*
2. Le specificità di compiti e funzioni rientranti nella tipologia della collaborazione studenti di cui al presente articolo sono indicate nei bandi di selezione.
3. Il coordinamento dello studente è assegnato al funzionario dell'ufficio/struttura di riferimento.

Art. 8 Finalità e compiti a supporto della didattica

1. Fermo restando il divieto assoluto di svolgere attività didattica intesa come attività di docenza e/o di partecipazione agli esami anche in veste di esaminatore, le attività svolte dallo studente a supporto delle attività didattiche possono ricomprendere i seguenti settori:
 - partecipazione al completamento di *ensemble* finalizzati ad attività didattiche, di produzione, laboratoriali e di esercitazioni;
 - attività di supporto all'aula per la preparazione, collaborazione e svolgimento di laboratori, esercitazioni, preparazione e svolgimento di lezioni;
 - Attività di supporto all'aula per come descritto dal docente richiedente purché non in conflitto con la normativa nazionale e con il presente regolamento.
2. Le specificità di compiti e funzioni rientranti nella tipologia della collaborazione studenti di cui al presente articolo sono indicate nei bandi di selezione.
3. Il coordinamento dello studente è assegnato al docente/docenti richiedente/richiedenti l'attività di collaborazione.




TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 9 Selezione

1. Gli studenti beneficiari dell'attività del presente regolamento sono selezionati tramite avviso pubblico riservato agli studenti maggiorenni iscritti ai corsi preaccademici, propedeutici e accademici ed in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal regolamento contribuzione studentesca.
2. Se necessari agli studenti selezionati dovranno essere assicurate, a cura del Conservatorio, specifiche attività di formazione, nella misura che dovrà essere indicata nell'avviso di selezione pubblica.
3. I bandi dovranno essere strutturati quale selezione per titoli o per titoli e colloquio e/o audizione.
4. La selezione per titoli dovrà essere effettuata tenendo conto di:
 - media ponderata dei voti relativi al proprio *curriculum studiorum e condizione economica*;
 - partecipazione a programmi europei ed extraeuropei di mobilità ai fini di studio e/o tirocinio;
 - della attività artistica svolta;
 - di pregressa attività di collaborazione studenti;
 - ulteriori titoli di studio accademici;
5. A parità di *curriculum* la precedenza è assegnata allo studente con condizioni socioeconomiche più disagiate.
6. L'audizione potrà essere utilizzata esclusivamente per la selezione dell'ambito di cui all'art. 8.
7. La selezione è effettuata da una commissione formata da almeno tre componenti, scelti dal Direttore del Conservatorio tra il personale docente ed eventualmente integrato dal personale amministrativo di qualifica non inferiore a quella di Funzionario, in relazione alla collaborazione studenti di cui agli artt. 5, 6 e 7.
8. Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito per ciascuna tipologia di collaborazione studenti prevista agli artt. da 4 a 8, che rimarrà valida per tutto l'anno accademico per il quale è stata realizzata.
9. I requisiti generali di ammissione, i profili delle singole collaborazioni e le ore di collaborazione studenti da assegnare sono definiti nel bando di selezione.
10. Le graduatorie sono pubblicate nel sito Istituzionale nella medesima sezione dell'avviso di selezione.

Art. 9 Affidamento degli incarichi e rendicontazione delle attività

1. Gli studenti selezionati stipulano con il Conservatorio un apposito accordo di collaborazione.
2. Al momento della stipula dell'accordo lo studente deve essere in possesso dello *status* di studente del Conservatorio; lo studente che, nelle more dell'espletamento delle ore assegnate, completa gli studi e/o perde lo *status* di studente è autorizzato a completare l'incarico di studente a condizione che risultino svolte i 2/3 delle ore assegnate.
3. L'accordo è stipulato sulla base degli elementi indicati nell'avviso di selezione pubblica e, una volta firmato, può essere modificato in uno dei suoi elementi essenziali (durata, compenso, ore di prestazione) solo per ragioni sopravvenute, debitamente motivate.
4. Lo studente non può essere dipendente del Conservatorio di Cosenza.
5. I contratti di collaborazione studenti dovranno prevedere un coordinatore per come individuato al rispettivo comma 3 degli artt. 4, 5, 6 e 7.



6. Allo studente deve essere salvaguardata l'esigenza del regolare svolgimento degli studi. Pertanto, gli studenti partecipanti alle selezioni non potranno effettuare più di 200 ore di attività per anno accademico, anche cumulate tra diverse tipologie di collaborazione.
7. Allo studente è consegnato un registro nel quale dovranno annotare per ogni giorno di attività svolta, data, numero di ore e una breve descrizione delle attività svolte. Il registro è vidimato dal docente referente o dal funzionario dell'ufficio di riferimento individuato all'atto della contrattualizzazione dello studente.
8. Al termine delle attività dello studente, il docente/funzionario referente redigerà una scheda di valutazione finale relativa alla/e attività svolta/e.
9. L'attività di collaborazione studenti che abbia ottenuto una valutazione finale positiva, potrà essere oggetto di riconoscimento di CFA nel Piano di studi dello studente, da inserire quale attività di stages e altre attività a scelta dello studente.
10. Il compenso è corrisposto in un'unica soluzione nei termini concordati nel contratto.
11. Il compenso è soggetto alle ritenute di legge.

REGOLAMENTO

Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing

ai sensi del D.lgs. n. 24 del 10.03.2023

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) **“Violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) **“Segnalazione”**: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
- c) **“Whistleblower”** o **“Segnalante”**: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
- d) **“Whistleblowing”**: sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- e) **“Facilitatore”**: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- f) **“Persona coinvolta”**: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- g) **“RPCT”**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Scopo e finalità

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui il Conservatorio di Musica di Cosenza applica l’istituto del Whistleblowing, così come disciplinato dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (intitolato *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*) in conformità alle linee guida ANAC in materia.

L’informazione e la formazione

Il Conservatorio di Musica di Cosenza promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sulla normativa riferita al Whistleblowing.

Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche ad altre categorie di soggetti come ad esempio gli amministratori, i consulenti e i collaboratori esterni, gli stagisti e i volontari, i dipendenti di società che hanno rapporti in essere con il nostro Ente.

Utilizzando proprio personale adeguatamente formato o ricorrendo a società esterne di riconosciuto valore e competenza professionale in ambito Whistleblowing, il Conservatorio di Musica di Cosenza fornisce informazioni sull’uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del D. Lgs. n. 24/2023.

Art. 1) Destinatario delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) attraverso i canali interni di cui all'art. 6 del presente Atto.

Art. 2) Soggetti segnalanti

La riservatezza e la tutela da azione ritorsiva sono garantiti, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti:

- Dipendenti del Conservatorio di Musica di Cosenza anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- Lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Conservatorio di Musica di Cosenza;
- Dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente¹, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Conservatorio di Musica di Cosenza;
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Conservatorio di Musica di Cosenza o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Conservatorio di Musica di Cosenza;
- Dipendenti in periodo di prova;
- Persone per le quali il rapporto giuridico con il Conservatorio di Musica di Cosenza:
 - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
 - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico;

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Art. 3) Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

¹ Società in controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. 175/2016 ed enti in controllo pubblico di cui all'art. 2-bis comma 2 lett. c) D.Lgs. 33/2023

- c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima purché successivamente identificate e sempreché abbiano subito ritorsioni.

Art. 4) Ambito della violazione

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Conservatorio di Musica di Cosenza.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Sono meritevoli di segnalazione, tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviino gli scopi o che minino il corretto agire del Conservatorio di Musica di Cosenza.

La violazione può riguardare:

- Il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- Il diritto dell'Unione Europea, in particolare, gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023² e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

² La normativa comunitaria richiamata nell'Allegato 1 riguarda: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alle specifiche norme.

Segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all'Ente e non ricompresi tra quelli elencati all'art. 2) potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dall' art. 3 lett. f).

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 5) La divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto Legislativo 24/2023.

La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. a una segnalazione interna, a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia

un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;

4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

Art. 6) Canale interno di segnalazione

Il canale interno attivato dal Conservatorio di Musica di Cosenza per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede principalmente l'utilizzo di una procedura informatica, oltre che la possibilità di segnalazioni scritte o orali.

Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.

L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link alla piattaforma Whistleblowing PA conservatoriodimusicastanislaogiacomantonio.whistleblowing.it/ pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica di Cosenza e la gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT.

La piattaforma utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed il contenuto delle segnalazioni e della documentazione correlata.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dall'esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

In alternativa alla procedura informatica, il segnalante può presentare segnalazioni interne in forma scritta ed in forma orale:

- Per le segnalazioni interne in forma orale la persona segnalante può contattare il RPCT richiedendo un incontro diretto, l'appuntamento dovrà essere fissato entro 10 giorni. In tal caso i dati personali del segnalante e quanto riferito durante il colloquio saranno riportati in un verbale, previo consenso esplicito del segnalante. La persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
- Per le segnalazioni interne in forma scritta, senza utilizzo della piattaforma, sono necessari

ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali, anche in caso di apertura accidentale. È infatti necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse:

- o la prima con i dati identificativi del segnalante (proprie generalità) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (Modulo n.1 “Dati del segnalante”);
- o la seconda con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa (Modulo n. 2 “Dati e informazioni segnalazione”);
- o la terza contenente le prime due buste e recante all’esterno la dicitura “CONTENUTO RISERVATO – NON APRIRE – DA CONSEGNARE PERSONALMENTE AL RPCT”. “indirizzata al RPCT del Conservatorio di Musica di Cosenza “Stanislao Giacomantonio”, Via Portapiana s.n. 87100 Cosenza (CS), senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati.

Il segnalante dovrà utilizzare preferibilmente i moduli pubblicati nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, compilandoli in ogni sua parte.

La busta verrà acquisita al protocollo riservato dell’Amministrazione su disposizione del RPCT e conservata in armadio chiuso a chiave: solo attenendosi rigorosamente a dette procedure sarà possibile garantire l’anonimato del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all’accesso di cui all’art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiara espressamente di far riferimento al D.Lgs. 24/2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal Conservatorio di Musica di Cosenza che ritiene di non essere competente *ratione materiae*, devono essere trasmesse a quest’ultimo entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Tali segnalazioni sono considerate “segnalazioni whistleblowing” e pertanto sottratte all’accesso documentale e accesso civico o generalizzato.

Art. 7) Esame preliminare delle segnalazioni

Il RPCT, all’atto del ricevimento della segnalazione provvederà all’esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l’ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante.

Nel corso di detta istruttoria, possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell’Amministrazione e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare se vi è un sospetto di fondatezza in quanto denunciato dal segnalante, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità.

Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto possa servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.

Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla

segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
- ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Al momento della chiusura della segnalazione, il RPCT scriverà una breve nota sulle motivazioni riguardo all'esito.

Art. 8) Segnalazioni estrapolate

Il Conservatorio di Musica di Cosenza monitora i mezzi attraverso cui possono essere effettuate divulgazioni pubbliche (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social).

Nel caso in cui venga intercettata una divulgazione pubblica inerente, questa viene registrata/catalogata e conservata, rendendo così possibile un richiamo ad essa da parte del segnalante ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.

Art. 9) Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all'art. 6 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

In particolare, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, soggetto competente e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all'art. 6, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella

segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, il RPCT provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave, custodite dallo stesso RPCT, situato presso il proprio ufficio. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

I dati personali di segnalanti e/o denunciati sono trattati in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei dati personali³.

A tal fine, viene consegnata ai soggetti interessati apposita informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, consultabile sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica di Cosenza in Amministrazione Trasparente – Sezione Altri Contenuti – Sottosezione Prevenzione della Corruzione.

Art. 10) Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto

³ In particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite i D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 e D.Lgs. 51/2018 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".

previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 6 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il Responsabile designato a trattare la segnalazione è coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
- questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>).

Art. 11) La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art 12) Segnalazione di misure ritorsive e tutele

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Conservatorio di Musica di Cosenza vigila e interviene nell'ambito di quanto gli è consentito, al fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- pretesa di risultati lavorativi impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa così beneficiare di protezione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga per errore ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

L'adozione di misure ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare; gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Sono inclusi, tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

Art. 13) Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore, soddisfino alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:

- i segnalanti o denunciante devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
- se il whistleblower ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;

- deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

Art. 14) La perdita delle tutele dalle ritorsioni

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, il Conservatorio di Musica di Cosenza potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.

Art 15) Le misure di sostegno del Conservatorio di Musica di Cosenza

Il Conservatorio di Musica di Cosenza darà risalto e pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso il canale interno di segnalazione, all'elenco degli enti del terzo settore, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art 16) Divieto di rinunce e transazioni

Il Conservatorio di Musica di Cosenza si attiene al divieto di rinunce e transazioni, non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative sindacali), dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Ne consegue quindi che non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali

che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge. Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

Art 17) Disposizioni finali

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Art 18) Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D.Lgs. n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

Normativa di riferimento:

- Legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Decreto legislativo n. 24/2023 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- Delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023 *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”*

Allegati:

- 1) Modulo N. 1 “Dati del segnalante”;
- 2) Modulo N. 2 “Dati e informazioni segnalazione”;
- 3) Informativa Trattamento Dati Personali Whistleblowing.